

ASpI, Mini ASpI, Una Tantum per cocopro **Tutte le novità sul sostegno al reddito dei lavoratori**

La legge di riforma del mercato del lavoro approvata il 28 Giugno 2012 ([L.92/2012](#)) ha introdotto **due nuove indennità mensili** per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente la propria occupazione: l'**ASpI** (Assicurazione Sociale per l'Impiego) che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria; e la **Mini ASpI** che sostituisce l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. La stessa legge ha modificato l'**Una tantum per i collaboratori a progetto**, una indennità rivolta ai collaboratori a progetto cui sia scaduto il contratto di lavoro.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E ASSISTENZA SONO A TUA DISPOSIZIONE LE [SEDI FLC CGIL](#) E IL [PATRONATO INCA](#).

ASpI: assicurazione sociale per l'impiego

Cos'è

L'assicurazione sociale per l'Impiego (Aspi), sostituisce la vecchia Indennità di disoccupazione. L'Aspi è un sostegno economico rivolto al **lavoratore dipendente**.

A chi spetta

A tutti i lavoratori dipendenti¹ (a tempo determinato alla scadenza del termine del contratto; a tempo indeterminato se licenziati anzitempo -ristrutturazioni aziendali, massimo di assenze per malattia, ecc-), con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

A chi non spetta

In base alla legge 92/12 l'Aspi **non spetta a chi si dimette volontariamente**. Fanno eccezione le lavoratrici madri e coloro che si sono dimessi per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

Requisiti

- Essere in stato di disoccupazione involontaria così come definito dal **D.Lgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c.**²
- Avere un'anzianità assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni alla data di scadenza del contratto. Significa che si deve avere almeno un contributo versato prima dei due anni che precedono la data di fine del rapporto di lavoro. **Esempio:** ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2013; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2011.
- Avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2013; nel biennio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2013 devono risultare versati almeno 52 contributi settimanali.

¹ Sono compresi in tale categoria anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa e il personale artistico con contratto di lavoro subordinato.

² Fin quando non sarà possibile presentare direttamente all'Inps la comunicazione di disponibilità (come previsto dall'articolo 4 comma 38 della legge 92/2012), continua ad essere necessaria la comunicazione di tale disponibilità al lavoro al Centro per l'Impiego.

Termini di presentazione della domanda

La domanda va presentata **entro e non oltre 2 mesi e otto giorni** dalla data di scadenza o interruzione del contratto. **Esempio:** data di scadenza del contratto 30 Giugno 2013; termine ultimo di presentazione della domanda 7 Settembre 2013.

NB. E' bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre dall'8° giorno dalla scadenza del contratto se la domanda è stata presentata entro l'8° giorno, altrimenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda³

La domanda per l'ASpl può essere presentata **solo per via telematica:**

- direttamente dal sito dell'INPS con codice fiscale e PIN (dalla sezione servizi on-line)
- tramite il contact center al numero verde 803.164 (c'è una sezione dedicata, basta seguire la voce guida)
- tramite i patronati ([INCA CGIL](#))

Quanto spetta

L'ASpl viene **corrisposta ogni mese con assegno** ed è concessa (relativamente agli eventi di disoccupazione intercorsi nell'anno 2013) per un periodo massimo di 12 mesi (per 18 mesi per chi ha compiuto 55 anni). L'importo di tale indennità corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali del biennio precedente nel caso in cui questa sia inferiore – per il 2013 - all'importo del 1.180 Euro mensili, o incrementata del 25% rispetto alle somme eccedenti tale importo. Dopo 6 mesi l'indennità viene ridotta del 15% ed una ulteriore decurtazione del 15% è prevista dopo il 12° mese.

Decadenza e cumulabilità

Il diritto a percepire L'ASpl decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 6 mesi (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda) e nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (stabiliti a livello regionale). L'indennità viene invece automaticamente sospesa e poi riattivata nel caso di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi. L'ASpl è parzialmente cumulabile con contratti parasubordinati o autonomi nel caso in cui i compensi da questi derivanti siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (stabiliti a livello regionale). In questo caso dall'importo dell'ASpl viene detratto l'80% del compenso percepito. Nel caso di lavoro accessorio i cui compensi - per il 2013 - non siano superiori a 3000 Euro la cumulabilità con l'ASpl è totale.

A chi si può fare ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento. Il ricorso va presentato tramite il patronato (INCA CGIL) che saprà fornire informazioni più dettagliate e assistenza; oppure direttamente dal sito dell'INPS con codice PIN rilasciato dall'Istituto (dalla sezione servizi on-line).

³ Per ulteriori informazioni in allegato il [messaggio n. 760 del 14 gennaio 2013](#) dove vengono forniti tutti i necessari chiarimenti per la presentazione delle domande attraverso i canali descritti.

MINI ASpl

Cos'è, a chi spetta

Anche la Mini Aspi è un sostegno economico rivolto al **lavoratore dipendente**. Si rivolge agli stessi soggetti cui si rivolge l'ASpl, ma **prevede requisiti di accesso più bassi**.

Requisiti

Per poter richiedere la Mini ASpl è necessario possedere i **seguenti due requisiti**:

- essere in stato di disoccupazione involontaria così come previsto per l'ASpl (vedi sopra)
- avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la scadenza del contratto.

Esempio: *ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2013; nel periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 devono risultare versati almeno 13 contributi settimanali*

Per la Mini ASpl non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.

Quanto spetta

La modalità di calcolo dell'importo è la stessa prevista per l'ASpl (vedi sopra). La Mini ASpl viene corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione nei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Modalità e termini di presentazione della domanda sono gli stessi disposti per l'ASpl.

Decadenza e cumulabilità

Il diritto a percepire la Mini ASpl decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni e, in questo caso come per l'ASpl, nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (stabiliti a livello regionale).

Valgono per la Mini ASpl gli stessi criteri previsti per l'ASpl quanto alla cumulabilità parziale o totale con lavoro parasubordinato o autonomo i cui compensi siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego o con lavoro accessorio con compenso fino a 3000 Euro.

A chi si può fare ricorso

Valgono le stesse indicazioni fornite rispetto all'ASpl.

UNA TANTUM COCOPRO

Cos'è

È un sostegno economico rivolto ai collaboratori a progetto **erogato "ex post"**: non nel momento in cui scade il contratto, ma nell'anno successivo.

A chi spetta

Ai **collaboratori a progetto** come individuati dall'articolo 61, comma 1 del [Dlgs 276/2003](#) iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS.

A chi non spetta

Non spetta ad assegnisti di ricerca, docenti a contratto, collaboratori coordinati e continuativi, né a coloro che lavorano in partita iva o con altre forme contrattuali anche se iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS.

Requisiti

Per poter richiedere l'Una Tantum è necessario **soddisfare congiuntamente** i seguenti requisiti:

- monocommittenza nell'anno precedente⁴
- reddito dell'anno precedente inferiore a 20.000 Euro
- accredito contributivo alla Gestione Separata INPS di almeno una mensilità nell'anno di riferimento⁵
- periodo di disoccupazione⁶ ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente
- accredito contributivo alla Gestione Separata INPS di almeno tre mensilità nell'anno precedente

Quanto spetta

L'importo è pari al **7% del minimale annuo di reddito** di cui all'art. 1, comma 3, legge 1990, n. 233 - quest'anno pari a 15.357 Euro - moltiplicato per il numero minore tra le mensilità accreditate nell'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. **Esempio:** per chi fa domanda nel 2013 riguardo a un periodo di disoccupazione intercorso nel 2012 di 3 mesi, il numero delle mensilità non accreditate, cioè di disoccupazione è 3; il numero di quelle accreditate, cioè di lavoro, è 9. Il numero minore tra 3 e 9 è 3. In questo caso, quindi, il calcolo dell'importo è il seguente: 7% di 15.357= 1074,99; 1074,99*3= 3224,97 Euro.

Modalità di presentazione della domanda

Dato che si riferisce ad una fase di disoccupazione intercorsa l'anno precedente, è possibile presentare la domanda **anche in costanza del rapporto di lavoro**. Al momento della domanda, dunque, non è richiesto lo stato di disoccupazione. Il Modello di domanda è disponibile on line sul sito dell'INPS.

Termini

La domanda va presentata **entro il 31 Dicembre** dell'anno di riferimento. Il termine del 31 Dicembre è prorogato al 31 Gennaio successivo solo nel caso in cui il requisito del mese di contribuzione nell'anno di riferimento venga maturato a Dicembre.

⁴ Ci si riferisce SEMPRE all'anno solare.

⁵ Per anno di riferimento si intende quello in cui vengono maturati tutti i requisiti richiesti.

⁶ ESCLUSIVAMENTE nelle domande con anno di riferimento 2013 che si riferiscono quindi a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 nella domanda è necessario dichiarare l'assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno 2 mesi nell'anno 2012. Dall'anno di riferimento 2014 sarà invece stringente la definizione di "disoccupazione" data dall'art 1 comma 2 lettera c del dlgs 181/2000, che prevede la presentazione dell'interessato presso il servizio per l'impiego competente nel suo territorio e una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da redigere con il suddetto servizio.